

Dimissioni per assenza ingiustificata: nessun contributo di licenziamento

28 Febbraio 2025

Facendo seguito alla [ns precedente news](#) informiamo che l'**INPS** con **messaggio n. 639/2025**, ha chiarito che per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro disciplinata dal comma *7-bis* dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpl, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro come richiesto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 22/2015, (v. circolare INPS n. 94/2015).

Inoltre, nel caso in cui la risoluzione di rapporto di lavoro, di cui al comma 7-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo dovuto per l'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in quanto tale cessazione del rapporto di lavoro non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpl.

A decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 203/2024, ossia **dal 12 gennaio 2025**, le interruzioni del rapporto di lavoro intervenute con le modalità descritte nei paragrafi precedenti devono essere espresse all'interno del flusso Uniemens con il nuovo codice <Tipo Cessazione> **"1Y"**, avente il significato di: **"Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis"**.

Allegati

[15915_Messaggio-numero-639-del-19-02-2025](#)

[Apri](#)